REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVELLINO

Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato, ex art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Ruolo Generale n. 3637/2023, avente a oggetto responsabilità medica,

TRA

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1* e *Parte_2* *[...]* (C.F. *CodiceFiscale_2*), in proprio e iure hereditatis quali eredi legittimi della loro figlia *Persona_1* , [redacted] e [redacted] a Napoli, rappresentanti e difesi dall'avv. [redacted] (C.F. *[...]* *C.F._3*) e dall'avv. [redacted] (C.F. *[...]* *C.F._4*);

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

ATTORI

E

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_1*), in persona del Direttore Generale pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. [redacted] (C.F. *CodiceFiscale_5*;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da note a trattazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* *[...]* e *Parte_2*, in proprio e quali eredi di *Parte_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

Per_1 hanno evocato in giudizio l Controparte_1 [...] onde sentir *"accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera per tutti i danni subiti dagli attori e dalla di loro figlia* Per_1 *(e ciò indipendentemente dalla correttezza o meno e dalla adeguatezza o meno della assistenza sanitaria prestata a* Parte_2 *e a* Persona_1 *, per aver i sanitari della convenuta struttura ospedaliera totalmente omesso di informare* Parte_1 *e la di lui moglie sui rischi e sui benefici legati alla mancata prevenzione della contrazione di infezioni e alla adozione di una condotta temporeggiatrice in luogo di un corretto e tempestivo trattamento dell'infezione e in luogo di un corretto e tempestivo trasferimento presso la dell'* Controparte_3 *accertare e dichiarare la imperizia, negligenza e imprudenza e comunque la condotta colpevole dei sanitari della convenuta* Controparte_4 [...] *per la errata assistenza alla signora* Parte_2 *nel ricovero dal [redacted] e alla piccola [redacted] dopo la nascita, laddove si ometteva di prevenire, di diagnosticare e di trattare tempestivamente e adeguatamente l'infezione che colpiva la piccola* Per_1 *e si tardava comunque nell'eseguire il trasferimento presso la dell'* Controparte_3 *per l'assistenza necessaria alla nascitura; e conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (e/o extracontrattuale) della convenuta* [...]

[..

[...]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Controparte_5 *per tutti i danni subiti e subendi dagli attori, in proprio e quali eredi legittimi della di loro figlia* *Persona_1* *E per l'effetto condannare l'* *Controparte_4* *al pagamento, in favore degli attori, in proprio e quali eredi di* *[...]* *Per_1* *del risarcimento di tutti i danni da questi subiti e subendi: - Per il Sig.* *Parte_1* *e la Sig.ra* *Parte_2* *si chiede, iure hereditatis, il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalla di loro figlia* *Persona_1* *in conseguenza del caso di malasanità per cui è causa; - per la Sig.ra* *Parte_2* *in proprio si chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per la cui quantificazione e liquidazione si deve tenere conto: del "danno biologico" da invalidità permanente; del "danno morale"; del danno non patrimoniale da lesione dei rapporti familiari; si chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti nessuno escluso; - per il Sig.* *Parte_1* *in proprio si chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per la cui quantificazione e liquidazione si deve tenere conto: del "danno biologico" da invalidità permanente; del "danno morale"; del danno non patrimoniale da lesione dei rapporti familiari; si chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti nessuno escluso. Con riserva di meglio articolare e precisare i danni patiti nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Il tutto oltre

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari".

A fondamento di tali richieste, gli attori premettevano che in data [redacted] *Parte_1* e *Parte_2* si affidavano, in regime di prestazione libero-professionale, ai sanitari dell' *CP_6* *Controparte_1* dove la signora veniva ricoverata presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia con diagnosi di ingresso I gravida alla 41w + 3dd- prodromi di travaglio; che in data [redacted] alle 23.25, nasceva per parto distocico con travaglio indotto, con liquido amniotico tinto di meconio, *Persona_1* che dopo un periodo di ricovero presso la Neonatologia dell'Ospedale [redacted] in data [redacted] decedeva; che la morte della piccola *Per_1* è ascrivibile alla errata assistenza prestata alla signora *Parte_2* nel ricovero dal [redacted] e alla piccola *Per_1* dopo la nascita poiché si tardava nell'eseguire il trasferimento presso la dell' *Controparte_3* per l'assistenza necessaria alla nascitura;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

che sussiste la responsabilità della struttura sanitaria per aver i sanitari omesso di informare *Parte_1* e la di lui moglie sui rischi e suoi benefici legati alla mancata prevenzione della contrazione delle infezioni e alla adozione di una condotta temporeggiatrice in luogo di un corretto e tempestivo trattamento dell'infezione e in luogo di un corretto e tempestivo trasferimento presso la dell *Controparte_3* che la signora *Parte_2* e il di lei marito se informati sui rischi e sui benefici legati alla mancata prevenzione della contrazione di infezioni certamente avrebbero chiesto e optato per l'adozione di ogni opportuna misura atta a prevenire la contrazione di infezione nosocomiali; che le gravi lesioni subite dalla piccola *Persona_1* in conseguenza della suddetta errata assistenza medica, dalle quali è derivata la sua morte, hanno generato e continuano a generare danni non patrimoniali e danni patrimoniali per i di lei genitori; che l'inadeguata condotta assistenziale prestata agli attori presso l'AO " *Controparte_1* ha cagionato la morte della piccola *Persona_1* in quanto dall'indagine contrafattuale risulta evidente che, qualora non si fosse contratta l'infezione e le condizioni di *Per_1* fossero state adeguatamente trattate, con qualificata probabilità scientifica, la figlia

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

degli attori non sarebbe deceduta; che la piccola *Persona_1* ha sopportato un rilevante danno non patrimoniale consistente nel 100% di danno biologico, danno morale e danno esistenziale, da perdita del rapporto familiare e della libertà personale; che *Persona_1* era una piccola nascitura in cui erano riposte tutte le aspettative, le ambizioni, le speranze di realizzare una bambina e una donna; che la famiglia della piccola *Per_1* in conseguenza a tale evenienza è stata distrutta; che dopo gli avvenimenti per cui è causa, la vita degli attori, suoi genitori, è stata radicalmente sovvertita, essendo stata segnata da un lutto difficilmente elaborabile; che a seguito del caso di responsabilità professionale medica per cui è causa la piccola *[...]* *Per_1* ha supportato un rilevante danno non patrimoniale, richiesto dai genitori iure hereditatis; che a causa della morte della bambina i genitori hanno supportato iure proprio un rilevantissimo danno non patrimoniale, consistente in un grave danno biologico da quantificarsi tenendo in debita considerazione il danno psichico, in un gravissimo danno morale e un rilevantissimo danno esistenziale da compromissione irrimediabile dei rapporti familiari; che gli istanti con lettera raccomandata a.r. avanzavano richieste di risarcimento

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

danni all' *Controparte_7* a cui la struttura non ha prestato alcun riscontro.

Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2023, l' *Controparte_1* , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, quindi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ed infine comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'istanza.

Deduceva, altresì, l'indeterminatezza e la genericità della domanda per carenza degli elementi di fatto e di diritto, con conseguente nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., per avere gli attori omesso di indicare la condotta censurabile e quali norme ovvero regole siano state violate; la prescrizione della domanda risarcitoria nei confronti della struttura ospedaliera, rispondendo quest'ultima di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. i termini prescrizionali sono quelli di cui all'art. 2496 c.c., ovvero decennali; che il diritto fatto valere scaturisce dall'evento [redacted] *Persona_1* [redacted] che benché parte attrice dichiari di aver notificato diversi atti di diffida e messa in mora, all'Azienda risulta pervenuta soltanto quella recante la data del 13.01.2023; che la controparte non ha assolto all'onere della prova

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

dimostrando il nesso di causalità materiale tra la condotta censurata e i danni lamentati; che, stante la natura contrattuale dell'asserita responsabilità, sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre la struttura sanitaria deve dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile; che dall'analisi della documentazione medica agli atti non si evince alcun inadempimento da parte dei sanitari della convenuta struttura ospedaliera e, di conseguenza, non è possibile riconoscere alcun profilo di colpa professionale (imperizia, imprudenza e negligenza) in base alle attuali conoscenze mediche, in capo ai sanitari che seguirono la vicenda clinica della paziente e della neonata in occasione degli avvenimenti; che all'atto del ricovero era segnalata la positività del tampone vagino-rettale per streptococco Agalactie per cui la pz riferiva di aver praticato terapia antibiotica orale con Augmentin 1 cpr mattina e sera per 5 giorni; che il [redacted] h 9.30 era indotto il travaglio di parto con amnioressi e ossitocina quindi era somministrata profilassi antibiotica per

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

positività vagino rettale; che l'analisi del partogramma e dei tracciati CTG effettuati dimostrano un decorso fisiologico del travaglio di parto; che a seguito della nascita di *Persona_1* la stessa presentava cianosi periorale, moro incompleto a destra, cefalo-ematoma occipito peritale sinistro; che l' alla nascita registrava: pH 7.26 pCO235,pO247, HCO3 15; BE-10,4. Glic. 103 mg/dl, Ca++5,3, Na 135, k 4,2; che in prima giornata, stante la positività amnestica della madre a Streptococco Agalactie, i neonatologi somministravano opportunamente *CP_8* 2mgx2, oltre che O2 con Fio O2 0,35 a flusso libero, soluzione glucosata 5% 200 ml/24 h, NaHCO3 6 cc + S.G. 5% cc.; che in data 28.09.2012, alle ore 3.00 era registrato rialzo febbrile, per cui era praticata emocoltura, incrementato *CP_8* 350 mgx2 ed aggiunto Gentalyn 10mgx2; che in data 29.09.2012 alla comparse di clonie all'arto sup. sinistro era messo in terapia; Luminal; che era ripetuto eco cuore con riscontro del miglioramento della PAP: 45 mm Hg; che si aggiungeva quindi *Pt_4* *Parte_5* che durante il ricovero erano praticati ecocardiogrammi giornalieri, emotrasfusioni in relazione alle risultanze delle indagini laboristiche (8 sacche di plasma inattivato a 4 sacche di emazie concentrate) e stante la positività emocolturale per Staph. Epidermidis era modificata la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

terapia antibiotica in relazione alle risultanze degli antibiogrammi (fino alla somministrazione di Vancomicina e Glazidim); che giornalmente *Per_1* praticava esame ecocardiografico che evidenziava una condizione di severa cardiopatia congenita; che la neonata in data 04.10.2012 era trasferita [redacted] *CP_3* di Napoli; che in ragione del gravissimo quadro clinico d'ingresso si richiedeva la continuazione della ventilazione meccanica a parametri spinti e FiO2; che vista la situazione cardiologica era iniziato il sostegno inotropo con *Pt_4* e *Parte_5* che in data 4.10 alle ore 23.30 era evidenziato il sanguinamento dai punti di prelievo e dalla vena ombelicale per cui erano praticati i tests di coagulazione che risultavano alterati; che quindi era trasfuso Plasma fresco congelato ed amazie concentrate; che le condizioni cliniche generali erano sempre gravissime; che l'ecografia addominale mostrava del versamento peritoneale ed epatomegalia, aumento di volume del rene sinistro; che il supporto ventilatorio richiesto era sempre massimale ed in [redacted] a partire dalle ore 4,30; che la bambina presentava episodi di bradicardia e desaturazione che dapprima erano rispondenti alle manovre rianimatorie e poi subentranti fino all'exitus constatato alle ore 5,30 [redacted] che in ordine

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

all'ipotizzata "errata assistenza prestata alla signora *Parte_2* nel ricovero dal [redacted] dalla disamina documentale risulta che la condotta dei sanitari che ebbero in cura la suddetta presso l'UOC di Ostetricia e Ginecologia dell' *Controparte_1* *CP_1* è stata conforme alle linee guida e ai protocolli vigenti all'epoca dei fatti oltreché ispirata alle migliori norme di buona pratica clinica; che in merito all'assistenza prestata alla piccola *Persona_1* presso l''UOC di Neonatologia e TIN" dell *CP_1* di *CP_1*, fu effettuata una corretta profilassi antibiotica somministrata alla nascita stante la positività del tampone 11 vagino-rettale materno per S. *Per_2*; che tempestiva fu la diagnosi di infezione per Stap. Epidermidis ed adeguata (cronologicamente, per tipologia e dosaggio) fu la terapia antibiotica adottata in relazione alle risultanze delle indagini microbiologiche costantemente eseguite; che inappuntabile fu il monitoraggio della paziente; che opportune per modalità e tempi di attuazione furono tutte le strategie terapeutiche messe in atto (supporto della ventilazione, trattamento delle clonie, terapia dell'ipertensione polmonare etc.).

La convenuta, pertanto, concludeva chiedendo di "*dichiarare la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito,*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

[di] dichiarare la prescrizione del diritto azionato; [di] rigettare in ogni caso la domanda siccome generica, oltre che infondata in fatto ed in diritto e non provata; con vittoria di spese, diritto e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. Come per legge".

Ciò posto, istruita la causa con l'espletamento della C.T.U., precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexies cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).

In via preliminare, questo giudice rileva che quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, essa è infondata atteso che dall' esame dell'atto di citazione si comprendono in maniera esaustiva le doglianze proposte dagli attori, i quali hanno anche allegato l'inadempimento in cui è incorso l' *Controparte_1* *[...]*

Quanto, inoltre, alla preliminare eccezione di prescrizione, anch'essa è infondata, atteso che risulta documentalmente provato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

che la richiesta risarcitoria stragiudiziale sia stata trasmessa in data 14 novembre 2016 a mezzo lettera raccomandata A/R n. [redacted] e ricevuta in data 16 novembre 2016 e dunque prima del termine di prescrizione decennale della responsabilità contrattuale.

Invero, passando ad esaminare il merito della controversia, al fine di procedere all'accertamento dell'an debeatur della domanda risarcitoria, occorre dapprima qualificare la natura della responsabilità dell *Controparte_1*, al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie, anche in ordine al relativo regime probatorio gravante sulle parti.

Dunque, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti della partoriente (id est nel caso di specie *Parte_2*) si inserisce nell'alveo del rapporto negoziale, qualificabile come contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo –da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio *CP_9* *[...]* insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico nonché di apprestamento di tutte le attrezzature

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103). Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite, già con sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, ha confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito dall'ente ospedaliero – o struttura sanitaria, è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa *Controparte_10* assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto. Così ricostruita la fattispecie, si evidenzia che l' *Parte_6* risponde, in via contrattuale, sia delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ex art. 1218 c.c., sia dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.. Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria postula, infatti, la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone comunque

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846). Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria da inadempimento rinviene la propria disciplina nell'art. 1218 c.c.

Inoltre, il contratto di spedalità stipulato dalla gestante con la struttura sanitaria riverbera effetti protettivi anche a favore del padre (id est nel caso di specie, *Parte_1*), legittimandolo ad agire per responsabilità contrattuale in caso di inadempimento.

Ciò posto, in punto di riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che, da un lato, il paziente (o gli eredi in caso di decesso) ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il nesso tra la condotta della struttura e l'evento dannoso.

Tuttavia, spetta alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni e di non aver avuto alcuna colpa nella causazione del decesso.

Ne consegue che, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico, deve essere affrontato il tema dell'esistenza della colpa.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

Ciò premesso, al fine di verificare se un tale tipo di responsabilità sussista o meno in capo all' *Controparte_4* *[...]* incontestato il contratto di spedalità tra le parti, occorre stabilire se la condotta dei sanitari e, quindi, dell' *CP_4* stessa, ai sensi dell'art. 1228 c. c., sia stata conforme alle "buone pratiche" ed alla diligenza cui è tenuto l'operatore sanitario, che "è quella specifica dell'homo eiusdem generis et condicionis ex art. 1176 c.2 cod. civ." (Cass. civ., ordinanza 4652/2021) ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) descritti nell'atto introduttivo.

Orbene, il Collegio peritale all'uopo nominato,- costituito dai dott. *Persona_3* dott.ssa *Controparte_11* e dott. *Per_4* *[...]* - ha ricostruito, attraverso l'esame della documentazione sanitaria acquisita in giudizio, la successione cronologica degli eventi clinici (a partire dal ricovero della paziente *Parte_2* in data [redacted] e dal parto avvenuto in data [redacted], che hanno portato al [redacted] *Persona_1* [redacted]

Invero, il Collegio peritale ha accertato che si è trattato di un germe sentinella, multiresistente, la cui infezione è avvenuta durante il ricovero della neonata ed è evoluta con sepsi e poi shock settico, tale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

da determinare la morte della stessa (cfr. pag. 21 relazione peritale) e che l *Controparte_4* non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico (cfr. pag. 20-21 relazione peritale) e neanche di aver adeguatamente informato la paziente dei rischi annessi.

In breve, la neonata presentava uno shock settico con deficit funzionale cardiaco, complicato dalla grave ipertensione polmonare, che richiedeva una assistenza specialistica intensiva multidisciplinare. Era indispensabile monitorarne strettamente l'evoluzione e se necessario praticare il trattamento dell'ipertensione polmonare con la somministrazione dell'Ossido Nitrico per inalazione, tramite l'apposita apparecchiatura dedicata non presente da quanto risulta in cartella presso la del *Controparte_1* .

Infatti, il cardiologo il giorno 28/09/2012 verso le 12:00, dopo aver eseguito la ecocardiografia, consigliava nella sua consulenza il trasferimento di *Persona_1* presso l'Ospedale *CP_3*

Se fosse stata seguita l'indicazione del cardiologo, considerata la gravità e la complessità del caso, *Per_1* poteva essere sottoposta in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

tempo utile alle necessarie terapie, in particolare il trattamento dell'ipertensione polmonare, tramite inalazione dell'Ossido Nitrico.

Secondo quanto affermato dal collegio peritale, nella cartella non risulta che il CP_3 sia stato immediatamente contattato ben sapendo che la struttura del CP_1 di CP_1 dove la neonata era ricoverata non disponeva di tale tecnologia.

Inoltre, il trasferimento al CP_3 è avvenuto molto tardivamente, sei giorni dopo, il giorno 04/10/2012 alle ore 15:00, quando ormai la situazione era irreversibilmente compromessa (cfr. pagg. 24 e 25 perizia).

Inoltre, i periti hanno specificato che "*a tutto ciò va aggiunto: la neonata ha sviluppato una insufficienza epatica acuta secondaria allo scompenso cardiaco (anche questa diagnosi è presente nella SDO).*

La genesi di questa insufficienza epatica acuta è dovuta al fatto che le vene sovra-epatiche scaricano nell'atrio destro attraverso il sistema della vena cava, se c'è stasi anche il fegato risente e va in sofferenza: stasi epatica.

La presenza di ascite è molto probabilmente correlata all'aumento della pressione e della permeabilità dei sinusoidi e all'aumento della perdita linfatica.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

Livelli notevolmente elevati (più di 10 volte il limite superiore normale) di transaminasi sono stati osservati in pazienti con insufficienza cardiaca congestizia acuta grave, con ipotensione o shock.

I disturbi coagulativi da consumo per la CID (coagulazione intravasale disseminata) e da scarsa sintesi dei fattori della coagulazione a causa dell'insufficienza epatica acuta hanno infine determinato una grave emorragia cerebrale, evento finale prima del decesso".

Inoltre, secondo quanto riportato nella perizia, "*verosimilmente una terapia precoce con ossido nitrico della pur rapidamente diagnosticata ipertensione polmonare, da parte dei medici dell'ospedale* CP_1 *di* CP_1 *, avrebbe potuto evitare la cascata di eventi patologici che ha condotto all'exitus della piccola* Per_1 (cfr. pag 25 peritale).

Tanto premesso, il collegio peritale ha concluso affermando che " *l'assistenza sanitaria e terapeutica prestata dai Sanitari della struttura convenuta alla gestante* Parte_2 *all'atto del suo ricovero in data* [redacted] [redacted] *è stata correttamente eseguita*" (cfr. pag 26 perizia), che, tuttavia, " *L'infezione da Stafilococco epidermidis è stata correttamente e tempestivamente diagnosticata, ma non vi era alcuna giustificazione farmacologica nel continuare ad usare penicilline (* CP_8 *e Glazidim) contro un germe multiresistente e produttore di beta lattamasi, quindi*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

resistente alle penicilline. da La Vancomicina è efficace nella maggior parte delle infezioni nosocomiali S. epidermidis meticillino-resistente. Peraltro, nell'emocoltura del 28-9-2012 la Parte_7 *è riportata come sensibile (S) rispetto al patogeno isolato. Ci sono stati dei ritardi nell'attuazione di una corretta assistenza sanitaria alla neonata* Persona_1 *relativamente all'ipertensione arteriosa polmonare acuta in quanto non è stata trattata precocemente con ossido nitrico. A ciò è conseguita un'insufficienza mitralica moderata-severa e un'insufficienza epatica acuta (epatite acuta cardiaca). Il trattamento con ossido nitrico doveva essere effettuato rapidamente dopo il riscontro della grave ipertensione polmonare e nell'impossibilità di effettuare tale trattamento la piccola andava subito trasferita all'ospedale* CP_3 *La sopraggiunta infezione del flusso sanguigno da Stafilococco epidermidis multiresistente (germe estremamente diffuso nelle TIN) è solo una concausa minore in un organismo gravemente compromesso e che sicuramente può aver aggravato una patologia per la quale ripetiamo non era stata effettuata nessuna terapia idonea", che " il trattamento medico negligente è stata l'unica causa dell'evento morte. Esso non ha agito in concorso con altre cause, non essendo presente una cardiopatia congenita, ad eccezione di una pervietà del forame ovale, che è un'anomalia frequente, che si chiude nel giro di pochi giorni. Altresì la*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

presenza dell'insufficienza mitralica moderata-severa rilevata nell'ecocardiogramma del 28-9-2012 è da riferirsi non ad un'anomalia congenita, ma è conseguenza della distorsione della valvola mitralica ad opera della dilatazione del ventricolo dx conseguente all'ipertensione arteriosa polmonare ed anche di un maggiore afflusso di sangue dal settore dx al settore sin. dovuto sempre all'ipertensione arteriosa polmonare. Infatti, l'insufficienza mitralica è migliorata quando la pressione arteriosa polmonare è scesa da 70 a 45mmHg. E ciò spiega la natura funzionale e non organica dell'insufficienza mitralica (Ecocardio del 29-9 2012)" (cfr. pag. 27 perizia).

Dunque, provato il rapporto di causalità tra la condotta negligente dell' *Controparte_4* e l'evento dannoso, questo giudice ritiene fondato l'an debeatur e pertanto procede con la quantificazione del danno da risarcire sia alla madre della nascitura che al padre.

È noto che la morte di un congiunto dia luogo tanto a danni iure proprio che a danni iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali.

Il danno iure proprio non patrimoniale consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, quanto ad un danno iure hereditatis.

In particolare, quanto al danno iure proprio a titolo di danno biologico, nulla è dovuto agli attori.

Il danno alla salute, ovverosia la lesione all'integrità psico - fisica subita dai prossimi congiunti della vittima, costituisce danno non patrimoniale; esso è subordinato all'esistenza di una lesione medicalmente accertabile in capo agli eredi ed è, quindi, risarcibile iure proprio nei confronti dei prossimi congiunti ove sia adeguatamente allegato e dimostrato il danno (lesione psico – fisica) ed il nesso di causalità tra la menomazione dello stato di salute del congiunto ed il fatto illecito (vedi ex multis Cass. 2004, n. 3549). Gli attori non hanno precisamente dedotto - né hanno dimostrato - il tipo di lesione permanente subita; alcun elemento è emerso dall'istruttoria sul punto; non risulta depositata in atti certificazione medica idonea attestante una qualsivoglia patologia, circostanza che avrebbe consentito al giudice sia una valutazione autonoma della documentazione.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

Quanto al danno iure proprio parentale, lo stesso è un danno diretto, non riflesso ed ammette la prova presuntiva (cfr. Cass. 7748\2020). Occorre anche far riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta sulla vita dei familiari (Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019) tenendo presente che il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, in base all'id quod plerumeque accidit, che genitori e fratelli soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto.

Nel caso di specie, deve ritenersi provato il vincolo familiare tra gli attori e la deceduta *Persona_1*

Ai fini della liquidazione, trovano applicazione le tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2022, in quanto coerenti con i principi di diritto enunciati in Cass. civ. n. 10579/2021 e, pertanto, utilizzabili dal Giudice ai fini di una liquidazione equa, uniforme e prevedibile di tale danno.

Al fine di evitare duplicazioni e nel rispetto del principio di integralità del risarcimento del danno non patrimoniale, il danno da perdita di rapporto parentale deve intendersi comprensivo sia del danno morale, costituito dalla sofferenza patita per la perdita del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

congiunto, sia delle ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale, da qualificarsi come danno esistenziale.

In virtù delle tabelle in argomento si devono riconoscere alla madre, *Parte_2* a titolo di risarcimento dal danno parentale, la somma di € 308.969,00, con riconoscimento di 79 punti dal valore di € 3.911,00 cadauno (calcolati assegnando 24 punti in base all'età del congiunto, 28 punti in base all'età della vittima, 15 punti in base all'intensità della relazione con valore medio), oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;.

Parimenti, in conseguenza del medesimo calcolo (se non con la differenza di età dei genitori che tuttavia è risultata irrilevante), lo stesso importo di € 308.969,00, oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi, a titolo di risarcimento di danno parentale, deve essere riconosciuto al padre, *Parte_1*

[...]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

Quanto al danno biologico iure hereditatis, giova premettere che *Persona_1* non è morta immediatamente ma a distanza di 11 giorni.

Chiarito che, in ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita (Cass. 2020, n. 21508), come ottimamente riepilogato e chiarito nella ordinanza della Cass. del 2019, n. 18056, le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso. Il soggetto leso che sopravviva e poi muoia, quodam tempore può patire un danno non patrimoniale che trasferisce ai suoi eredi. Questo danno, sia pur concettualmente unitario, può manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute; il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti, il primo (lesione della salute): -) ha fondamento medico legale; -) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; -) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il danno alla salute

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

sofferto dal soggetto che abbia subito delle lesioni e poi muoia, da un punto di vista medico legale consiste sempre in un'invalidità temporanea e non permanente, e ciò perché l'invalidità permanente designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia (cioè, dopo la guarigione clinica). Se la malattia conduce alla morte, essa ha causato "solo" un'invalidità temporanea (Cass. Ord. 32372/2018; Cass. 5197/2015; Cass. 7632/2003). Ne consegue che, in caso di morte da lesioni, sopravvenuta a distanza di tempo, il danno biologico permanente è inconfigurabile. Residua solo il danno biologico temporaneo. Il danno biologico causato dall'invalidità temporanea consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana; tuttavia, per potersene affermare l'esistenza, è necessario che la lesione alla salute si sia protratta per un certo tempo.

Infatti, per accertare dal punto di vista medico-legale la malattia, si ritiene che il lasso apprezzabile di tempo dovrà essere superiore alle 24 ore, giacchè è il "giorno" l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (da ultimo in tal senso anche Cass. 2023 n. 16272), seppur in astratto non possa escludersi a priori

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

l'apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori. Nell'uno, come nell'altro caso, lo stabilire se la vittima abbia patito un danno biologico "suscettibile di accertamento medico legale" è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (v anche Cass. 2023 n. 16272 cit.; Cass. 2016 n. 21060; Cass. 2012 n. 2564). Tale danno va, dunque, liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto.

E' pacifico che per 11 giorni la danneggiata ha perso la capacità di svolgere qualsiasi attività e, dunque, questo tipo di danno, può essere riconosciuto e liquidato, prendendo a parametro la ITP giornaliera indicata nelle ultime tabelle milanesi (€ 115,00 al dì, che può aumentarsi fino al 50% per le peculiarità della vicenda in esame).

A tale titolo va dunque liquidata, in solido tra gli attori, la somma finale di €1.897,5 rivalutata all'attualità oltre interessi di legge come richiesti.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

Quanto alla domanda di risarcimento dal danno patrimoniale, la stessa non può essere accolta in quanto gli attori non hanno fornito prova in ordine alle spese funerarie sostenute e ad eventuali altre spese.

La causa può, dunque, essere decisa sulla base della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, atteso che non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dall'Ausiliario, essendo frutto di un iter logico condotto in aderenza alla documentazione prodotta in giudizio alla situazione clinica esaminata e secondo le quantificazioni effettuate da Questo Giudice.

Ne discende che la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori deve essere accolta limitatamente ad alcune voci di danno e precipuamente deve essere riconosciuto quale danno iure proprio parentale a *Parte_2* la somma di € 308.969,00 oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi, a *Parte_1* la somma di € 308.969,00 oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi, quale invece danno iure successionis l'importo di € 1.897,5, rivalutata all'attualità e oltre interessi di legge come richiesti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ragione del disputatum sopra detto, in conformità a quanto stabilito da ormai granitica giurisprudenza, secondo la quale quando la domanda attorea di risarcimento del danno è accolta per la minor somma la parte convenuta è da intendersi comunque soccombente.

PQM

il tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando sulla causa recante RG n. 3637/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- non accoglie la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio;

- accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio parentale e per l'effetto condanna la convenuta *[...]* *Controparte_1*, in persona del Direttore Generale pro tempore, a pagare nei confronti di *Parte_2* la somma di € 308.969,00

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi, nei confronti di *Parte_1* la somma di € 308.969,00 oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;

- accoglie la domanda di risarcimento del danno iure successionis e per l'effetto condanna la convenuta *[...]* *Controparte_1*, in persona del Direttore Generale pro tempore, nei confronti di *Parte_2* e di *Parte_1* *[...]* in solido tra loro, alla somma di € 1.897,5, rivalutata all'attualità, oltre interessi di legge come richiesti;

- rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;

- condanna la convenuta *Controparte_1* *[...]*, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in € 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, cassa e iva come per legge, con distrazione in favore

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775

degli avv. [redacted] e [redacted] dichiaratisi antistatari;

-pone a carico della convenuta *Controparte_1* *[...]*, in persona del Direttore Generale pro tempore, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Avellino, 3 marzo 2026

Il giudice

dott.ssa Lucia Cammarota

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-775